



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **107**..... DEL **28** SET. 2012

OGGETTO: Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per LPAI H5.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELL'UNITÀ DI PROGETTO VETERINARIA

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994, n. 98 di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizootie;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656;

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la sieropositività al sottotipo H5 a bassa patogenicità dell'influenza aviaria, di cui al referto dell'IZS delle Venezie prot. n. 12VIR/7396 del 24/09/12;

CONSIDERATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, con concentrazione dei focolai di malattia soprattutto nei comuni della bassa veronese;

CONSIDERATO inoltre che tali virus influenzali hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente fra gli allevamenti di tacchini soprattutto in aree ad elevata densità zootecnica;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria;

CONSIDERATO inoltre che le suddette misure di controllo ed eradicazione potrebbero essere modificate in ragione dell'evoluzione epidemiologica della malattia;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

SU PROPOSTA del competente Servizio Igiene, Nutrizione, Acque e Specie Animali dell'Unità di Progetto Veterinaria, agli atti del quale è conservata tutta la succitata documentazione;

DECRETA

1. A seguito di conferma di positività sierologica al virus dell'Influenza aviaria sottotipo H5 a bassa patogenicità, nell'allevamento sito nel comune di Maserada sul Piave (TV), cod.az. 040TV017, è istituita una zona di restrizione del raggio 1 Km attorno al focolaio.
2. Nell'azienda sede di focolaio e nella zona di restrizione di cui all'articolo precedente, vanno applicate le seguenti misure sanitarie:
 - a. immediato abbattimento dei volatili presenti nell'allevamento infetto;
 - b. censimento di tutte le aziende commerciali;
 - c. sequestro di tutti i volatili nei locali in cui sono allevati o in qualunque altro locale in cui possono essere isolati;
 - d. divieto di accasamento di volatili in tutti gli allevamenti;
 - e. ricorso, a cura dei titolari, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi delle aziende;
 - f. indagine epidemiologica effettuata in collaborazione con l'IZSVE;
 - g. effettuazione, conformemente al manuale diagnostico per l'Influenza aviaria, di esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali;
 - h. la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinata all'autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
 - i. è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, in deroga al divieto di cui al presente punto, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di:
 - I. pollame da macello a condizione che vengano effettuati controlli sierologici (20 campioni di sangue da distribuirsi nei vari capannoni) e virologici (5 tamponi tracheali per capannone, nel caso in cui sia presente un unico capannone dovranno essere effettuati 10 tamponi tracheali) con esito favorevole prima di ogni carico;
 - II. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda. I pulcini di un giorno vi restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
 - III. uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
 - IV. pollame vivo destinato a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame. Il pollame vivo vi resta per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al suo arrivo;
 - V. uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;
 - VI. uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

VII. uova destinate alla distruzione;

- l. distruzione delle carcasse;
 - m. chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
 - n. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione;
 - o. non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili;
 - p. non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/09 o da ulteriori norme specifiche in materia;
 - q. non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.
3. In deroga all'art. 2, lettera a., l'Autorità Sanitaria Locale, sentito anche il parere del Centro di Referenza Nazionale Influenza Aviaria, individua i volatili appartenenti alle specie da non sottoporre ad abbattimento, ai sensi dell'art. 40 della decisione 2005/94/CE.
- L'Autorità Sanitaria Locale deve garantire che i volatili oggetto della deroga:
- a) siano trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico per l'Influenza Aviaria e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'LPAl;
 - c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda previa autorizzazione dell'Autorità Sanitaria Locale.
4. Le misure di cui al precedente art. 2 sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta e finché l'Autorità regionale — a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio — sentito il parere dell'IZS delle Venezie, non ritenga trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAl.
5. In tutto il territorio regionale, fino al 31 ottobre 2012, è vietato lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con esposizioni di volatili. In deroga, è consentito lo svolgimento di fiere, mostre e mercati con esposizione di volatili ornamentali, piccioni e colombi.
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dott. Giorgio Cester

